

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

465° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	14
7 ^a - Istruzione	»	26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	35

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforma fiscale	<i>Pag.</i>	43
-----------------------	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE**(3366) Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, approvato dalla Camera dei deputati**(424) BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali**(1207) MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche**(2082) MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche**(2332) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali**(3037) MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi**(3426) TAPPARO ed altri. – Norme in materia di minoranze linguistiche*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 giugno nella quale erano stati accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli articoli con implicazioni finanziarie.

Il presidente VILLONE dà quindi conto del parere formulato dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri, 2 giugno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 3366.

Il relatore BESOSTRI formula un invito al ritiro degli emendamenti 4.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11 e 4.12, sui quali altrimenti formula un parere contrario. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 4.9, che reca a suo avviso previsione di discutibile legittimità, e sull'emendamento 4.8, estraneo alla materia oggetto del provvedimento. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 4.13, 4.4, 4.5, 4.6, 4.14 e sull'emendamento 4.10 che riguarda una materia estranea all'oggetto del provvedimento, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

La senatrice BRUNO GANERI, aderendo all'invito del relatore, ritira tutti gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti dalle Commissioni gli emendamenti 4.15, 4.11 e 4.12. Gli emendamenti 4.9 e 4.8 decadono invece per assenza dei proponenti, mentre risultano respinti gli emendamenti 4.13 e 4.14.

L'emendamento 4.10 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'articolo 4 nel suo complesso è quindi approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa all'articolo 5.

Il relatore BESOSTRI formula un parere contrario sull'emendamento 5.4 soppressivo dell'articolo, invita invece i presentatori al ritiro degli emendamenti 5.2, 5.7, 5.1, 5.5, 5.3 e 5.6, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

La senatrice BRUNO GANERI, ritirato l'emendamento 5.2, insiste invece per la votazione dell'emendamento 5.3 che reca un opportuno adeguamento della dotazione finanziaria e sul quale la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81, a condizione che sia approvato il successivo emendamento 20.1.

Il relatore BESOSTRI ribadisce il proprio parere, rilevando che, pur con i limiti evidenziati nel corso del dibattito, il provvedimento in esame costituisce un adempimento necessario per consentire la sottoscrizione, da parte dello Stato italiano, della convenzione europea sulle lingue regionali o minoritarie. Dunque, anche modifiche nel merito opportune, come quella proposta dall'emendamento 5.3, comportando un ulteriore passaggio del provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, ne dilazionerebbero la definizione ritardando, conseguentemente, l'avvio del processo di adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi fissati dalla citata normativa internazionale.

Si passa quindi alle votazioni.

Dopo che l'emendamento 5.4 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, l'emendamento 5.7, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 5.1, mentre l'emendamento 5.5 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti le Commissioni respingono quindi l'emendamento 5.3, mentre l'emendamento 5.6 viene ritirato dalla senatrice PASQUALI.

Posto ai voti, l'articolo 5 nel suo complesso viene approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore BESOSTRI invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

Dopo che l'emendamento 7.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.3, 7.7, messi separatamente ai voti, vengono respinti dalle Commissioni riunite.

L'articolo 7 nel suo complesso, posto ai voti, viene approvato dalle Commissioni.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore BESOSTRI formula un parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2, invitando invece i presentatori al ritiro degli emendamenti 9.4 e 9.3, sui quali formula altrimenti un parere contrario.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 9.4.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

L'articolo 9 nel suo complesso viene approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore BESOSTRI formula un parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2.

L'emendamento 15.1 viene quindi ritirato dalla senatrice BRUNO GANERI, mentre l'emendamento 15.2, posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni.

Le Commissioni riunite approvano l'articolo 15 nel suo complesso.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore BESOSTRI formula un parere contrario sull'emendamento 20.1, dopo aver evidenziato che su questa proposta, non essendo stato approvato il connesso emendamento 15.1, la Commissione bilancio si è espressa negativamente. Esprime altresì un parere contrario sul successivo emendamento 20.2.

La senatrice BRUNO GANERI ritira quindi l'emendamento 20.1, mentre l'emendamento 20.2 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'articolo 20 nel suo complesso è approvato dalle Commissioni riunite.

Il presidente VILLONE avverte che l'emendamento al Titolo (Tit. 1) risulta precluso dalle precedenti votazioni.

Si passa alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore PASTORE annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, consapevole della necessità di giungere all'approvazione di una legge per la tutela delle minoranze linguistiche, ma preoccupato per la imprevedibilità degli esiti cui potrà condurre l'applicazione del testo, che appare farraginoso e foriero di complicazioni burocratiche.

La senatrice BRUNO GANERI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo: si tratta di una legge necessaria, anche se l'urgenza della sua approvazione non ha consentito di introdurre nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati quei miglioramenti sui quali vi era ampio consenso. Poiché i risultati conseguiti appaiono, in questo caso, per taluni versi deludenti, auspica conclusivamente una più accurata programmazione dei lavori parlamentari perché il Senato non si trovi ancora ad esaminare frettolosamente temi di alto rilievo.

Il senatore RESCAGLIO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sottolinea come il valore più autentico del testo in votazione – pur nella consapevolezza dei suoi limiti – risieda nel riconoscimento che la lingua è comunque uno strumento di cultura, anche se usata da comunità geograficamente limitata. Nel porre in rilievo le prospettive importanti che il disegno di legge apre anche sul versante del mondo scolastico, egli rileva peraltro come quest'ultimo abbia già da tempo dato vita autonomamente a numerose interessanti esperienze di valorizzazione delle lingue e dei dialetti locali.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, richiamando le argomentazioni svolte dal senatore Collino con riferimento alla particolare situazione del Friuli. Si tratta di osservazioni che presentano una validità generale, con specifico riferimento alla difficoltà di attuare i complessi adempimenti previsti dalla legge.

Il senatore BISCARDI interviene per osservare come il disegno di legge, al di là dei suoi limiti, rappresenti un significativo conseguimento sul piano culturale: la legislazione infatti era rimasta arretrata rispetto all'evoluzione del dibattito sulla lingua, a partire dalla storica polemica sulla *reductio ad unum* che si svolge in epoca risorgimentale. Menzionata poi l'importanza delle letterature dialettali, sottolinea come al problema della lingua siano intimamente connessi quelli relativi alla persistenza culturale e sociale delle comunità che ne fanno uso e come ciò imponga un impegno legislativo, di cui il testo in esame rappresenta un primo, significativo passo.

Il senatore MONTICONE annuncia il proprio convinto voto favorevole, osservando peraltro come, nel momento in cui il Parlamento si impegna a valorizzare le lingue minori esistenti in Italia, sorga un impegno morale per un analogo sostegno a favore delle minoranze linguistiche italiane all'estero. In tale prospettiva, si dovrà tener conto della ricchezza dell'intreccio fra lingua italiana, dialetti e lingue minori che dall'Italia le nostre comunità hanno portato con sé all'estero.

Infine le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3366, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, nel quale assorbire i disegni di legge abbinati.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3366**Art. 4.**

Al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «della lingua della minoranza» con le seguenti: «delle lingue minori storiche parlate».

4.15 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività educative» inserire le seguenti: «nonchè le esercitazioni relative agli usi, ai costumi e alle tradizioni delle comunità locali interessate».

4.1 BRUNO GANERI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «secondarie di primo grado» con le seguenti: «dell'obbligo secondarie di primo e secondo grado».

4.2 BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle scuole materne, elementari e dell'obbligo secondarie di primo e secondo grado, i programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico».

4.3 BRUNO GANERI

Al comma 2, sostituire le parole: «della lingua della minoranza» con le seguenti: «delle lingue minori storiche parlate».

4.11 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, sostituire le parole: «attività di insegnamento della lingua» con le seguenti: «attività di insegnamento delle lingue parlate».

4.12 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la minoranza friulana nella provincia di Venezia, l'area è identificata con il territorio individuato per le medesime finalità della Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 22 marzo 1996, n. 15».

4.9 GASPERINI, SPERONI, LORENZI, BRIGNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In occasione del prossimo censimento della popolazione del 2001, gli abitanti della provincia di Belluno, per la loro appartenenza all'area ladina-dolomitica, possono dichiarare, al pari delle province di Trento e di Bolzano, la loro appartenenza ad un gruppo etno-linguistico diverso da quello istituzionale».

4.8 MORO, GASPERINI, SPERONI, BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ad una minoranza linguistica riconosciuta» con le seguenti: «alle comunità locali riconosciute».

4.13 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3».

4.4 BRUNO GANERI

In subordine all'emendamento 4.4, al comma 4, sostituire le parole: «reperibili con convenzioni» con le seguenti: «di cui all'articolo 5».

4.5 BRUNO GANERI

Al comma 5, dopo la parola: «se» inserire la seguente: «non».

4.6

BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire le parole: «della minoranza» con le seguenti: «minore storica parlata».

4.14

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. L'Unione Generale Ladina, od altro organismo equipollente unanimemente concordato, è riconosciuta come organo di coordinamento e di proposta della minoranza linguistica ladina-dolomitica delle province di Trento, Bolzano, Belluno».

4.10

MORO, GASPERINI, SPERONI, BRIGNONE, LORENZI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «indica» fino a: «nell'articolo 4 e».

5.2

BRUNO GANERI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «minoranza linguistica» con le seguenti: «comunità locale».

5.7

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «degli articoli 2 e 3».

5.1

LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «degli articoli 2 e 3».

5.5

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «2 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi» e «1999» con «2000».

5.3

BRUNO GANERI

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

5.6

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Nei comuni di cui all'articolo 3 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana».

7.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «struttura collegiale dell'Amministrazione» aggiungere la seguente: «non».

7.2

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 1, sostituire le parole: «la lingua ammessa» con le seguenti: «le lingue minori storiche ammesse».

7.4

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, sostituire le parole: «è riconosciuta la lingua ammessa» con le seguenti: «sono riconosciute le lingue minori storiche ammesse».

7.5

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, sopprimere le parole da: «che complessivamente» fino alla fine del comma.

7.6 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Conseguentemente all'emendamento 7.2, sopprimere il comma 3.

7.3 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Qualora gli atti» alle parole: «nelle due lingue».

7.7 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 9.

Sopprimere il comma 1.

9.1 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Sopprimere il comma 2.

9.2 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Al comma 2, sostituire la parola «1999» con l'altra «2000».

9.4 BRUNO GANERI

Al comma 3, dopo le parole: «è consentito» aggiungere le seguenti: «se autorizzato dallo stesso giudice».

9.3 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1999» con le seguenti: «dal 2000».

15.1 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 5, comma 1».

15.2

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

Art. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.500.000.000» con le seguenti: «lire 38.500.000.000», sostituire le parole: «dal 1999» con le seguenti: «dal 2000», sostituire le parole: «1998-2000» con le seguenti: «1999-2001», sostituire la parola: «1998» con la seguente: «1999» e sostituire le parole: «lire 18.500.000.000» con le seguenti: «lire 36.500.000.000».

20.1 (Nuovo testo)

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 5.4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

TITOLO

Sostituire le parole: «minoranze linguistiche» con le seguenti: «lingue minori».

Tit. 1

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, CAMBER

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

418^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 3859.

Il relatore FISICHELLA, con riferimento all'emendamento 5.18, ritiene debba essere precisato il carattere contestuale delle elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Il presidente VILLONE, intervenendo a proposito degli emendamenti 5.18, 5.14 e 5.4, invita a valutare l'impatto dell'elezione diretta del presidente della Giunta regionale sulla legge elettorale attualmente vigente, cui la disposizione transitoria in esame rinvia.

Il sottosegretario VIGNERI, dopo aver ricordato le modalità di espressione del voto secondo la vigente legge per l'elezione dei Consigli

regionali, rileva l'inopportunità di norme costituzionali che incidano su tali meccanismi. Quanto alla formulazione della prima parte dell'articolo 5, comma 1, ritiene preferibile il testo proposto dall'emendamento 5.18, a suo avviso più chiaro e sintetico.

Concorda con questi rilievi il presidente VILLONE, mentre il relatore FISICHELLA critica l'assenza, nell'emendamento 5.18, del riferimento alla contestualità delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio, a suo avviso politicamente opportuno.

Dopo che il presidente VILLONE ha evidenziato il particolare significato politico della fissazione del carattere contestuale delle due elezioni, interviene il senatore BESOSTRI, il quale propone una riformulazione dell'emendamento 5.18 nel senso indicato dal relatore.

Il senatore ELIA, pur chiarendo come il concetto di contestualità includa un elemento di distinzione tra Presidente e Consiglio, a suo avviso estraneo al sistema prefigurato dal testo in esame, accetta di riformulare, nel senso da ultimo indicato, l'emendamento 5.18, dichiarando di comprendere le ragioni politiche dell'integrazione che viene richiesta.

Passando quindi ad esaminare la formulazione del quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5, il sottosegretario VIGNERI si dichiara favorevole a quanto previsto dall'emendamento 5.12, che sostituisce il riferimento al «candidato» con quello, a suo avviso più opportuno, al «capolista».

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono il relatore FISICHELLA, che ritiene inopportuna la modifica proposta, il presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI e il senatore MANZELLA, si conviene sull'opportunità di mantenere inalterato il testo eliminando, come proposto anche dall'emendamento 5.12, le sole parole «a tale carica», ritenute superflue.

Conseguentemente, il senatore BESOSTRI riformula nel senso indicato l'emendamento 5.12 (5.12 nuovo testo).

Il presidente VILLONE richiama quindi l'attenzione sul problema della eventuale partecipazione del Presidente della Giunta al Consiglio regionale, oggetto di una serie di emendamenti che propongono differenti soluzioni al riguardo: dal testo in esame, peraltro, il Presidente sembra far parte del Consiglio, ma non con la qualità di consigliere.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che considera necessario definire la questione: in questo senso richiama l'emendamento 5.5 a sua firma che, come l'emendamento 5.8, afferma l'appartenenza a pieno titolo del presidente della Giunta al Consiglio regionale. In proposito segnala la possibile, ingiustificata disparità di posizione in cui si verrebbe

a trovare, altrimenti, il Presidente rispetto agli altri componenti della Giunta che siano membri del Consiglio. Quanto poi all'inserimento di diritto nel novero dei consiglieri del *leader* dell'opposizione, previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, paventa la possibilità di alterare gli equilibri in seno al Consiglio a dispetto del risultato elettorale.

Il senatore PIERONI dichiara di ritenere preferibile la soluzione che vede il Presidente membro del Consiglio regionale.

Il senatore MANZELLA ritiene a sua volta che il Presidente della Giunta non debba essere né componente del Consiglio regionale né avere diritto di voto in seno al medesimo, una volta introdotto il principio dell'elezione diretta che esige a suo avviso una distinzione di ruoli ben delineata.

La senatrice BUCCIARELLI dichiara, invece, il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.8.

Interviene quindi il relatore FISICHELLA, ad avviso del quale il sistema che emerge dal testo in esame va inteso nel senso della non appartenenza del Presidente al Consiglio.

Il senatore PARDINI, segnalata la inopportunità di differenziare lo *status* del Presidente della Giunta da quello degli altri componenti della Giunta medesima, ritiene che si debba tendere, con riferimento al ruolo del Presidente della Giunta nell'organo consiliare, ad una soluzione omogenea a quella prevista per i comuni e gli altri enti locali.

Il senatore ANDREOLLI, richiamato il carattere transitorio della disciplina in esame, che sconsiglia di discostarsi da quanto già previsto in materia dalle leggi vigenti e dagli statuti regionali, reputa preferibile attribuire diritto di voto al Presidente in seno al Consiglio.

Il senatore ELIA evidenzia la opportunità politica di garantire la partecipazione a pieno titolo, ai lavori del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e – simmetricamente – del *leader* della opposizione; soluzione questa coerente, a suo avviso, all'assetto politico bipolare dell'ordinamento regionale che si intende perfezionare con il provvedimento in esame.

Il senatore PIERONI, intervenendo nuovamente sul tema, sostiene che la normativa transitoria dovrebbe discostarsi il meno possibile dalla disciplina oggi vigente. Il principio della estraneità del Presidente della Giunta al Consiglio – pur meritevole di considerazione – altera sostanzialmente il sistema vigente, che in sostanza individua il candidato alla presidenza nel capolista regionale; una sua eventuale introduzione renderebbe necessaria, per mantenere la coerenza del sistema, una radicale revisione della legge elettorale regionale.

Il relatore FISICHELLA dichiara di valutare positivamente gli emendamenti 5.5 e 5.8, solo nella misura in cui si limitano a razionalizzare l'esistente, rendendo esplicita la partecipazione al Consiglio del Presidente della Giunta.

Il senatore BESOSTRI ricorda che il Presidente della Giunta è eletto non solo in forza dei voti ottenuti dalla lista regionale, di cui è capolista, ma anche attraverso i voti conseguiti dalle liste provinciali collegate alla lista regionale. Conseguentemente, appare del tutto incoerente ipotizzare un Presidente della Giunta non membro a pieno titolo del Consiglio.

Il senatore PASTORE, pur comprendendo le ragioni che sostengono la proposta di prescrivere l'estraneità al Consiglio del Presidente della Giunta, afferma che l'appartenenza del Presidente al Consiglio è una conseguenza inevitabile della disciplina in esame, ad essa perfettamente coerente anche alla luce della necessaria partecipazione al Consiglio del *leader* dell'opposizione.

Il senatore MANZELLA, concordando con le argomentazioni da ultimo svolte dal senatore Pieroni, ritiene debba essere assicurata coerenza alla disciplina in esame. Reputa peraltro che non ci si debba sentire legati oltre misura al sistema risultante dalla legge elettorale oggi vigente, elaborata a Costituzione invariata e dunque entro i limiti che in questa sede, di revisione costituzionale, possono essere superati.

Dopo un intervento del presidente VILLONE, che a questo punto considera comunque opportuno chiarire che il Presidente della Giunta è componente a pieno titolo del Consiglio, il relatore FISICHELLA, concordando con quest'ultimo rilievo, raccomanda l'approvazione della seconda parte dell'emendamento 5.8, sulla quale esprime un parere favorevole.

Il presidente VILLONE sottopone quindi alla Commissione il tema del ruolo del *leader* dell'opposizione, chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo sulla possibilità, segnalata dal senatore Pastore, di un'eventuale alterazione degli equilibri politici in seno al Consiglio a causa della previsione, contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, dalla quale consegue l'elezione di diritto al Consiglio del candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia conseguito il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Il sottosegretario VIGNERI, rispondendo a quest'ultimo quesito, considera equivoca la citata previsione: essa necessita quindi, a suo avviso, di una integrazione. Si riserva pertanto di individuare una soluzione adeguata in tempo utile per l'esame in Assemblea.

Il presidente VILLONE concorda sull'opportunità di rimettere all'esame in Assemblea la definizione della questione e ritiene comun-

que improprio aumentare il numero dei componenti il Consiglio: di conseguenza occorre sottrarre, secondo modalità da definire, il seggio attribuito di diritto al *leader* dell'opposizione dal novero dei seggi conseguiti dalle liste che lo sostengono.

Il senatore PIERONI condivide quest'ultima indicazione e suggerisce di imputare alla lista della coalizione perdente che ha conseguito il maggior numero di voti il seggio da sottrarre per compensare il seggio attribuito al *leader* dell'opposizione.

Il senatore PASTORE propone invece, sempre al fine di compensare il seggio attribuito al *leader* dell'opposizione, di valutare la possibilità di utilizzare in senso inverso il meccanismo, previsto dalla legge vigente, che permette il recupero di candidati non eletti delle liste provinciali, al fine di garantire la stabilità della maggioranza consiliare.

Secondo il presidente VILLONE, qualora non si pervenga prima dell'esame in Assemblea alla definizione di una soluzione adeguata, dovrebbe convenirsi sull'opportunità di eliminare la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione il tema della necessaria appartenenza, o meno, al Consiglio degli assessori nominati dal Presidente della Giunta.

Il senatore PIERONI, a nome della sua parte politica, ritiene inopportuno prevedere la possibilità per il Presidente di nominare assessori non appartenenti al Consiglio regionale, a meno che ciò non sia previsto dagli statuti delle singole regioni.

Condividono questa considerazione il senatore PINGGERA e la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, la quale osserva che un sistema siffatto dovrebbe essere escluso anche per gli assessori comunali, auspicando al riguardo una revisione di quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990: l'esperienza maturata finora, infatti, ha dato risultati a dir poco deludenti.

Il senatore PARDINI sostiene invece che in materia debbano essere previste regole uniformi per tutti i livelli di governo.

Il senatore PASTORE ritiene inopportuno modificare il testo in esame, giacché la questione va piuttosto rimessa all'autonomia statutaria delle singole regioni.

Concorda con questa considerazione il senatore ANDREOLLI, che giudica non opportuna la ricerca di soluzioni omogenee in una materia rimessa all'autonomia statutaria.

Il senatore MANZELLA ritiene invece che debba essere fissata una regola generale, coerente al principio di stabilità degli esecutivi regionali.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ricorda che la possibilità per il sindaco di scegliere i componenti della Giunta anche al di fuori del Consiglio, prevista dalla legge n. 142 del 1990, è oggetto di opposte valutazioni, proprio sotto il profilo della funzionalità all'esigenza di stabilità degli esecutivi.

Il senatore BESOSTRI, da parte sua, afferma che la stabilità non deve essere considerata un valore in sé, ma è il prodotto della cultura politica di ogni singolo paese e non delle regole istituzionali. Quanto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, reputa opportuno disporre che il Presidente della Giunta possa scegliere gli altri componenti solo fra i consiglieri regionali, ciò anche al fine di evitare la progressiva decadenza nella qualità della composizione personale dei consigli.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene preferibile, anche alla luce delle diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, mantenere inalterato il testo approvato dalla Camera, che contiene una formulazione sufficientemente duttile. Concordano con quest'ultima notazione il presidente VILLONE, il relatore FISICHELLA e il sottosegretario VIGNERI.

Interviene quindi il senatore ANDREOLLI, il quale osserva che la questione non è del tutto risolta, in particolare circa il profilo delle incompatibilità.

Il presidente VILLONE sostiene che l'approvazione della citata disposizione nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, non comporta modifiche costituzionalmente prescritte della situazione attuale, ma permette soluzioni diverse, disposte in autonomia dalle regioni interessate. Richiama quindi l'attenzione sulla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, nella parte in cui prevede il necessario scioglimento del Consiglio anche nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale.

Il relatore FISICHELLA, e i senatori PARDINI, MUNDI e d'ALESSANDRO PRISCO, ritengono preferibile non modificare tale disposizione, mentre il senatore PIERONI invita a valutare la possibilità di far subentrare, in questi casi, il Vice presidente della Giunta, senza dover automaticamente procedere a nuove elezioni.

Il presidente VILLONE, quindi, segnala che il Vice presidente non è investito in tale funzione dal corpo elettorale, ma è nominato dal Presidente; non di meno, ricorda che il Vice presidente, assumendo la qualità di Presidente può sempre essere sfiduciato dal Consiglio.

Il senatore ELIA, ricordata la recente esperienza della nomina a ministro del Presidente della regione Emilia Romagna (cui non è seguito lo scioglimento del Consiglio, ma l'elezione, da parte del Consiglio medesimo, di un nuovo Presidente), considera una conseguenza incoerente ed eccessivamente rigida lo scioglimento au-

tomatico del Consiglio nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

Il relatore FISICHELLA ricorda che la normativa, nella parte in esame, disciplina esclusivamente la fase transitoria.

Il senatore BESOSTRI mostra invece di condividere la soluzione avanzata dal senatore Pieroni, mentre il senatore PARDINI richiama l'attenzione sulla possibilità che il Vice presidente non appartenga al Consiglio; ciò condurrebbe, con la soluzione avanzata dal senatore Pieroni, alla irrazionale conseguenza di un Presidente senza alcuna investitura da parte degli elettori.

Il senatore PASTORE, nel ritirare l'emendamento 5.3, ritiene che questa materia possa essere opportunamente regolata dagli statuti regionali, mentre il senatore ELIA ricorda che anche nella forma di governo israeliana, caratterizzata dall'elezione diretta del vertice dell'esecutivo, nel caso di morte del *premier* non si prevede lo scioglimento automatico del Parlamento, ma l'elezione parlamentare di un nuovo primo ministro.

A quest'ultima considerazione si associa il senatore MANZELLA, il quale segnala l'opportunità di disciplinare, nella normativa a regime, anche l'ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta per incompatibilità sopravvenuta.

Il senatore PARDINI rileva invece che la morte o l'impedimento permanente del Presidente della Giunta reca comunque un'alterazione alla composizione del Consiglio regionale, da cui può discendere la modifica degli equilibri politici: ciò a maggior ragione nel caso del Presidente eletto direttamente dal popolo.

Anche alla luce di quest'ultima considerazione, il presidente VIL-LONE ritiene inopportuno modificare la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 5.

Con tale valutazione concorda il senatore PIERONI.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Decaduti per assenza dei proponenti il 5.6 e il 5.13, posto ai voti, l'emendamento 5.18 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione. Per l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 5.14, mentre il 5.4 è ritirato dal senatore PASTORE.

Il senatore ELIA ritira l'emendamento 5.17.

Posto ai voti, l'emendamento 5.12 (nuovo testo) viene invece approvato dalla Commissione. Il senatore PASTORE ritira l'emendamento

5.5 e, in assenza del proponente, fa propria la seconda parte dell'emendamento 5.8 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Gli emendamenti 5.9 e 5.16 decadono per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 5.11 e 5.7 sono ritirati dal senatore BESOSTRI.

Il senatore PASTORE, ritirato l'emendamento 5.1 riservandosi di presentarlo nuovamente in Assemblea, insiste nell'emendamento 5.10, che estende la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali ai componenti della Giunta, eventualmente nominati al di fuori dei membri del Consiglio regionale.

Il presidente VILLONE riconosce la rilevanza del problema sotteso all'emendamento 5.10, tuttavia risolvibile a suo avviso in via interpretativa.

Concorda il relatore FISICHELLA, che invita il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 5.10, riservandosi di valutare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore PASTORE, aderendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 5.10.

Il 5.15 è dichiarato decaduto.

Posto ai voti l'articolo 5 come modificato dagli emendamenti accolti, esso è approvato dalla Commissione.

Il RELATORE presenta quindi l'emendamento Coord. 1, diretto a rendere più chiara la formulazione dell'ultimo comma del nuovo articolo 126.

La Commissione approva.

Su proposta del senatore ELIA, la disposizione contenuta nell'emendamento 2.100, accolta nella seduta precedente, è collocata quale ultimo comma del nuovo articolo 122.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3859, come modificato dagli emendamenti accolti, proponendo il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 3853.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3859**Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.6

MARCHETTI

5.13 (Identico all'em. 5.6)

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.18

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.18 (Nuovo testo)

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore degli statuti regionali e delle leggi elettorali regionali modificati ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del presidente della giunta regionale, contestuale a quella del rispettivo consiglio regionale, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di presidente della giunta regionale».

5.14

ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale» con le altre: «come candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito la maggioranza dei voti validi. In mancanza, si procede ad un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati, e le rispettive liste regionali, che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi e sono conseguentemente assegnati, secondo la normativa vigente, i seggi corrispondenti alla relativa lista regionale nonché la eventuale quota aggiuntiva di seggi».

5.17

ELIA, SALVI

Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «candidato», inserire la seguente: «capolista», e sostituire le parole: «a tale carica che», con le seguenti: «la cui lista».

5.12

BESOSTRI

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «a tale carica».

5.12 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, quarto periodo dopo le parole: «eletto Presidente della Giunta regionale», inserire le seguenti: «oltre che essere eletto consigliere regionale».

5.5

PASTORE

Al comma 1, quarto e quinto periodo, sostituire le parole: «a tale carica che ha conseguito», con le seguenti: «a tale carica la cui lista ha conseguito», e le parole: «della Giunta regionale che ha conseguito», con le seguenti: «della Giunta regionale la cui lista ha conseguito».

5.9

SPERONI

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pari almeno al 40 per cento dei voti validi espressi; in difetto si procede a ballottaggio tra i candidati capilista che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi o comunque tra i primi due».

5.11

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.16

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

In subordine, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale».

5.8

GUERZONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale interessata».

5.1

PASTORE

Sopprimere il comma 2.

5.3

PASTORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti;».

5.15

ROTELLI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dal verificarsi di detti fatti, non conferisca fiducia a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Vice Presidente della Giunta regionale, se previsto dallo Statuto regionale».

5.7

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fino all'approvazione delle leggi regionali, valgono i casi di ineleggibilità e di incompatibilità stabiliti con legge della Repubblica, estendendosi ai componenti della Giunta i casi previsti per i consiglieri regionali».

5.10

PASTORE

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la sua rimozione o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Coord. 1

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE**(4012) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale**

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 2741, 61, 547, 553, 595, 1140, 1458, 2217, 2304, 2331 e 2827)

Il presidente OSSICINI osserva preliminarmente che i Gruppi parlamentari delle opposizioni hanno preannunciato la richiesta, per il disegno di legge in titolo, di applicazione dell'articolo 53, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento, come introdotto dalla recente novella regolamentare del febbraio scorso che comporta l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno di apposite sedute dell'Assemblea riservate alle opposizioni. In attesa che a tale annuncio faccia seguito la richiesta formale in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, egli raccomanda pertanto alla Commissione di congiungere l'esame del provvedimento in titolo con quello degli altri disegni di legge all'esame della Commissione sulla stessa materia avvertendo che, in caso di applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, il disegno di legge n. 4012 sarà comunque sottoposto all'Assemblea nei termini che saranno previsti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore BISCARDI, il quale tiene a ricapitolare la vicenda relativa ai disegni di legge sulla parità scolastica. Ricorda infatti che l'argomento è stato affrontato dal Senato in questa legislatura segnando una rilevante innovazione nella storia dell'Italia repubblicana: egli stesso ha svolto una approfondita relazione introduttiva su tutti i disegni di legge all'esame della Commissione e, a

conclusione dell'ampio dibattito tenutosi, ha replicato analiticamente su tutti i principali nodi sollevati, registrando peraltro – al di là delle molte differenze evidenziate – una significativa convergenza su aspetti di rilievo, tale da far prevedere un esito positivo del dibattito. I disegni di legge sono poi stati rimessi all'esame di un Comitato ristretto, che ha anzitutto audito numerosissime associazioni di settore, ognuna delle quali ha recato un contributo costruttivo. All'esito di tali audizioni, egli ha ritenuto di procedere all'elaborazione di un testo da sottoporre all'esame del Comitato ristretto e ciò ha fatto, limitatamente ai primi tre articoli, nell'ultima riunione del Comitato, tenutasi lo scorso 8 aprile. In quell'occasione, ricorda, egli ebbe modo di precisare che si trattava esclusivamente degli articoli sull'impianto giuridico e costituzionale della parità, cui sarebbero seguiti quelli sul sistema scolastico nel suo complesso e quelli sugli interventi economici. Egli raccomandò altresì ai membri del Comitato ristretto di tenere il testo riservato, al fine di facilitare una proficua collaborazione fra le forze politiche. Ciò nonostante, il testo è stato rapidamente reso noto all'opinione pubblica e non ha mancato di suscitare accese polemiche: è stato infatti accusato di prefigurare una «scuola sovietica» e di non tenere minimamente conto delle proposte dell'opposizione. Tali polemiche erano tuttavia dovute, prosegue il relatore, all'errata convinzione che i primi tre articoli consegnati al Comitato ristretto esaurissero il suo progetto, benché essi ne costituissero invece – come egli aveva inequivocabilmente precisato – appena un terzo.

A tali polemiche è poi seguito, prosegue ancora il relatore, il preannunciato rifiuto da parte dei Gruppi parlamentari di opposizione (mai smentito) di partecipare ulteriormente ai lavori in sede ristretta sui cicli scolastici alla Camera e sulla parità al Senato.

In una breve interruzione, il senatore ASCIUTTI nega che tale dichiarazione abbia mai avuto luogo.

Il relatore BISCARDI precisa che si trattò di una dichiarazione del Capigruppo del Polo presso la Camera dei deputati, riportata dalla stampa nazionale.

Il senatore ASCIUTTI puntualizza che doveva trattarsi di una affermazione evidentemente limitata ai lavori del Comitato ristretto sui cicli scolastici presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore BISCARDI prosegue poi la propria illustrazione del disegno di legge n. 4012 osservando che la sua presentazione ha comunque clamorosamente smentito tutte le polemiche innescate con riferimento al testo da lui stesso proposto, dal momento che esso riproduce pressoché alla lettera gran parte del suo articolato. Nel sottoporre alla Commissione una comparazione filologica fra i due testi, egli richiama in particolare l'attenzione su alcuni punti specifici, come ad esempio il controllo da parte dello Stato sulle scuole private: a tale riguardo, fa osservare che mentre il disegno di legge n. 4012 sancisce che «gli istituti

privati godono di piena libertà», l'articolo 1 del suo testo stabiliva che era «vietata ogni forma di controllo sull'orientamento culturale e sull'indirizzo pedagogico-didattico delle scuole ed istituti privati», secondo una dizione assai più incisiva e cogente.

Il relatore si sofferma poi su due aspetti del disegno di legge n. 4012 che ritiene particolarmente meritevoli di riflessione. Anzitutto, la parte relativa agli interventi economici, con riferimento alla quale ricorda che nella sua relazione introduttiva aveva egli stesso richiamato, oltre all'articolo 33 della Costituzione, anche gli articoli 29, 30 e 31, facendo appello all'esigenza di tutelare in egual misura il diritto allo studio dei giovani e il diritto all'istruzione delle famiglie; a tale proposito, egli dichiara fra l'altro di concordare con una affermazione del cardinal Martini secondo cui le risorse per la parità scolastica non sono da intendersi sottratte alla scuola statale bensì destinate a tutte le famiglie e a tutti gli allievi. In secondo luogo, il capo III relativo alle scuole legalmente riconosciute, in ordine al quale esprime grande stupore dal momento che esso rappresenta, a suo giudizio, un forte arretramento sulla via della parità, rivitalizzando istituti di origine addirittura casatiana.

Avviandosi alla conclusione, egli fa appello al confronto sempre costruttivo registratosi in Commissione e dichiara di considerare il disegno di legge n. 4012 come un contributo ulteriore ad un esame serrato dei provvedimenti già all'esame del Comitato ristretto. Preannuncia altresì l'intenzione di convocare quest'ultimo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione dovuta alle elezioni europee, a condizione che non sia venuto meno il consenso dei Gruppi politici alla sede ristretta.

Il senatore BRIGNONE osserva che le smentite alle dichiarazioni giornalistiche non devono avere luogo nelle aule parlamentari, tanto più quando si tratta di vicende che afferiscono all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che il Gruppo Forza Italia non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il proseguimento del Comitato ristretto coordinato dal senatore Biscardi.

La Commissione conviene infine di congiungere l'esame del disegno di legge in titolo con quello dei disegni di legge nn. 2741 e abbinati, attualmente rimessi al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Disciplina dell'accesso ai corsi universitari

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 10)
(R050 002, C07^a, 0003^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTICONE, ad integrazione della relazione già svolta, rivolge un accorato appello alla Commissione affinché converga su una richiesta di sanatoria per tutti gli studenti che abbiano presentato ricorso ai Tribunali amministrativi avverso i provvedimenti di esclusione dall'iscrizione alle facoltà prescelte e abbiano già sostenuto prove d'esame. Se per il futuro sarà infatti un apposito provvedimento legislativo a disciplinare la questione – ed a questo proposito comunica di aver presentato uno specifico disegno di legge, di cui sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno congiuntamente a quello del Governo, da pochi giorni assegnato alla Commissione – non si può a suo giudizio non tener conto del pregresso, invocando una sanatoria generale che tenga conto di quello che sta accadendo nelle università.

Si apre il dibattito.

Il senatore RONCONI si duole per il ritardo con cui la Commissione affronta la questione, sollecitata già da molti mesi dai Gruppi di opposizione. È evidente infatti che giungere solo oggi, ad anno accademico ormai pressoché concluso, all'approvazione di un atto di indirizzo nei confronti del Governo comporta evidenti difficoltà, che si aggiungono a quelle intrinseche alla situazione. Dà comunque atto al sottosegretario Guerzoni di aver tentato, in questi mesi, di individuare una soluzione soddisfacente. Resta tuttavia la differenza di comportamento fra i vari atenei che, sull'argomento, dimostrano sensibilità assai diverse fra loro; né può, in proposito, invocarsi l'autonomia universitaria che rischierebbe di tradursi in una pericolosa anarchia. Occorre pertanto che il Parlamento assuma una posizione definitiva, corrispondendo alle attese di diverse centinaia di studenti e delle loro famiglie. Se non si riconoscesse la legittimità della loro frequenza ai corsi universitari, molti di loro sarebbero infatti costretti a ripetere l'iscrizione l'anno prossimo e, nel caso di studenti di sesso maschile, a prestare il servizio militare. Illustra pertanto il seguente schema di risoluzione:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che a partire dai primi anni '90 numerose università italiane, pur in carenza di una normativa primaria di riferimento, hanno adottato provvedimenti finalizzati alla limitazione degli accessi a taluni corsi di laurea e di diploma;

che le decisioni assunte dagli atenei hanno dato origine ad un imponente contenzioso instaurato da studenti, che di tali decisioni hanno contestato la legittimità, anche sotto il profilo costituzionale;

che le conseguenti decisioni adottate dai giudici amministrativi, tanto in sede cautelare che nel merito, sono andate nel senso di accogliere, generalmente, la prospettazione degli studenti ricorrenti;

che l'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha modificato l'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevedendo che il Ministro dell'università, su conforme parere del CUN, definisce “i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle

scuole di specializzazione e ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni”;

che il Ministro dell'università con decreto 21 luglio 1997, n. 245, ha dettato, tra l'altro, i “criteri generali da valutarsi per la determinazione di limitazione degli accessi all'istruzione universitaria”;

che la nuova normativa non ha arginato l'insorgere di nuovo contenzioso, fondato, essenzialmente, sulla sospetta incostituzionalità del novellato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

che relativamente all'anno accademico 1997/1998 i giudici amministrativi, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti adottati in applicazione del predetto articolo 9 della legge n. 341 del 1990, hanno generalmente accolto i ricorsi proposti dagli studenti, disponendone l'iscrizione, sia pure con riserva, alla facoltà prescelta;

che, in particolare, vari Tribunali amministrativi, tra i quali quelli di Lazio, Abruzzo, Liguria e Marche, hanno sollevato questione di costituzionalità in ordine al menzionato articolo 9 della legge n. 341 del 1990, essenzialmente per l'asserito contrasto con gli articoli 33 e 34 – e con il principio della riserva relativa implicita di legge, ivi desumibile – nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale, numerosi studenti, rimasti esclusi a seguito dell'espletamento dei consueti test di ammissione, hanno impugnato dinanzi ai giudici amministrativi i provvedimenti con i quali sono stati limitati gli accessi, per l'anno accademico 1998/1999, alle facoltà di architettura, medicina, odontoiatria e veterinaria, nonché a vari altri corsi di laurea e di diploma;

che a seguito di tali ricorsi, alcuni Tribunali amministrativi, confermando il loro precedente orientamento, hanno disposto l'iscrizione (con riserva) degli studenti, mentre altri si sono pronunciati in senso diametralmente opposto;

che la Corte Costituzionale con sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998, pubblicata il 2 dicembre 1998, sulla base di principi desumibili, a suo dire, da varie disposizioni contenute in fonti del diritto comunitario, ha affermato la legittimità costituzionale della norma, che consente al Ministro di porre limitazioni agli accessi universitari, quantomeno con riferimento alle facoltà di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura;

che la Corte Costituzionale ha, tuttavia, rilevato che “l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata; una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario”;

che successivamente alla decisione della Corte Costituzionale si è determinata una situazione di ulteriore, grande incertezza, caratterizzata da decisioni contrastanti e talvolta paradossali da parte dei giudici amministrativi e delle autorità accademiche; al punto che anche con riferimento allo stesso corso di laurea (o di diploma)

e alla medesima università vi sono studenti che hanno ottenuto l'iscrizione ed altri no;

che detta situazione sta creando grave allarme e disagio tra gli studenti e le loro famiglie e rischia anche di incidere negativamente sul regolare andamento dell'anno accademico in corso;

che non pare equo addossare agli studenti e alle loro famiglie le conseguenze negative di una situazione caratterizzata, fino ad oggi, da obiettiva incertezza e confusione;

che provvedimenti di generale sanatoria sono sollecitati, in vari casi, dalle stesse autorità accademiche;

chiede al Governo di intervenire con la massima sollecitudine nel senso di:

1. regolarizzare la posizione di tutti gli studenti, che hanno promosso azioni giudiziarie con riferimento all'anno accademico 1998/1999 e a quelli precedenti, assicurandone la definitiva iscrizione alla facoltà prescelta;

2. presentare un disegno di legge, da sottoporre quanto prima all'approvazione del Parlamento, per la regolamentazione dell'intera materia, così come auspicato dalla stessa Corte Costituzionale».

Il senatore BERGONZI si dichiara d'accordo con l'impostazione del relatore e con il dispositivo finale della risoluzione illustrata dal senatore Ronconi. Tale dispositivo rispecchia d'altronde, osserva, il testo del disegno di legge da lui presentato insieme al senatore Monticone e ad altri esponenti di tutti i Gruppi parlamentari (atto Senato n. 4003), dal quale potrebbe eventualmente essere sostituito per ragioni di chiarezza testuale.

Egli richiama quindi i motivi di equità che inducono la Commissione a richiedere un provvedimento di sanatoria, al fine di rendere giustizia a quegli studenti che si sono rivolti ai Tribunali amministrativi, a volte con esito positivo e altre volte con esito incomprensibilmente negativo. Nel ricordare che la questione investe non centinaia ma migliaia di studenti, auspica conclusivamente che l'approvazione da parte della Commissione di una risoluzione (che si affianca a quella già accolta dalla Commissione cultura della Camera dei deputati) possa consegnare al Governo lo strumento per intervenire adeguatamente a tutela di tali giovani.

A giudizio del senatore BISCARDI, la situazione di incertezza in cui versano gli studenti ricorsi è anzitutto dovuta alla farraginosità della giustizia amministrativa italiana: il giudizio del Consiglio di Stato sulle ordinanze di rimessione dei Tribunali amministrativi regionali giunge infatti eccessivamente tardivo e non tiene conto del fatto che molti degli studenti cui i Tribunali amministrativi hanno dato ragione sono stati comunque iscritti con riserva dalle università ed hanno già sostenuto esami. Occorre pertanto che il Parlamento si faccia carico di una sistemazione definitiva, per il passato con l'approvazione di una risolu-

zione e per il futuro attraverso una apposita iniziativa legislativa quale quella preannunciata dal senatore Monticone. A ciò sarà altresì d'aiuto, osserva, l'esito dei nuovi esami di Stato che, attraverso la qualificazione in centesimi, consentiranno di disporre di graduatorie assai più significative che in passato.

Il senatore BRIGNONE, nel richiamare l'esigenza di un efficace sistema nazionale di valutazione sugli esiti dei nuovi esami di Stato, riconosce l'assenza di alternative rispetto al provvedimento di sanatoria, su cui manifesta pertanto un orientamento favorevole.

Il senatore RESCAGLIO ricorda che i disegni di legge invocati al punto 2 della bozza di risoluzione illustrata dal senatore Ronconi sono già stati presentati: non solo il Governo ha infatti sottoposto all'esame del Senato il disegno di legge n. 4022, ma il senatore Monticone ha presentato una propria proposta (atto Senato n. 4003) ed egli stesso ha presentato il disegno di legge n. 4001.

La senatrice BRUNO GANERI prende atto della carenza normativa da cui discende l'attuale situazione di sofferenza di molti studenti universitari. Auspica pertanto un provvedimento di sanatoria che ponga termine a tale condizione di incertezza e crei le condizioni per scongiurare in futuro ulteriori disservizi, le cui conseguenze non potrebbero che ricadere, una volta di più, sui cittadini. Nell'associarsi alla richiesta di un efficace sistema nazionale di valutazione e di una migliore programmazione fra fabbisogni del Paese e accessi universitari, invita quindi il Governo ad avviare un processo riformatore che eviti il ripresentarsi di situazioni così incresciose.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale richiama anzitutto l'attenzione della Commissione sulle conseguenze di un eventuale provvedimento di sanatoria. Egli ricorda altresì che l'emanazione del regolamento sulla programmazione degli accessi in data 21 luglio 1997 ha posto fine alla situazione di incertezza normativa; la sfasatura temporale fra la sua adozione a metà anno e l'intervenuta emanazione dei bandi da parte delle università con limitazione degli accessi ha tuttavia determinato un contenzioso, limitato all'anno accademico 1997-1998, che è stato comunque già sanato dalla legge n. 4 del 1999. Per quanto riguarda invece l'anno accademico 1998-1999, non vi era alcun margine di incertezza normativa, atteso che il predetto regolamento era entrato in vigore - come si è detto - nell'agosto 1997. L'ulteriore contenzioso è stato pertanto determinato solo dalla speranza, nutrita dagli studenti, che la Corte costituzionale invalidasse l'intero sistema della regolamentazione degli accessi: ciò non è tuttavia avvenuto, atteso che nel novembre 1998 la Corte ha pienamente legittimato la normativa sulla programmazione, pur auspicandone una maggiore organicità. Non va pertanto dimenticato, ribadisce il Sottosegretario, che il contenzioso relativo all'anno accademico 1998-1999 non nasce da alcuna incertezza normativa, bensì da una attesa poi rive-

latasi infondata. Inoltre, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato ha annullato tutte le sospensive e non vi sono pertanto casi di studenti ammessi con riserva.

Alla luce di tale ricostruzione, il Governo giudica del tutto inopportuno procedere ad un provvedimento di sanatoria nei confronti di studenti che hanno l'unico merito di aver proposto un'azione giudiziaria, non avendo superato le prove di accesso. Né d'altronde avrebbe il potere di imporlo alle università, stante l'autonomia che le governa. Egli ricorda tuttavia che il ministro Zecchino, lo scorso mese di marzo, al fine di offrire un'alternativa agli studenti non accolti nei corsi a numero limitato, invitò la Conferenza dei rettori a prorogare i termini di immatricolazione, senza oneri di mora, ai corsi ad accesso libero. Molti atenei hanno poi chiesto ampliamenti numerici per le immatricolazioni nei corsi a numero limitato che il Ministero, acquisendo il consenso spesso non facile di altre Amministrazioni, ha accordato. Infine, corrispondendo fra l'altro all'impegno rivolto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati nella risoluzione approvata lo scorso aprile, il Governo ha presentato un apposito disegno di legge, che ha sottoposto all'esame del Senato.

Il Sottosegretario, nel ritenere dunque esaurito quanto di competenza del suo Dicastero, sottopone poi alla Commissione alcuni dati particolarmente rilevanti in ordine ai posti disponibili di talune facoltà ed all'esorbitante numero di richieste di immatricolazione: a tale proposito, fa osservare che, se la finalità delle istituzioni universitarie è la formazione, questa non può essere conseguita qualora vengano imposte iscrizioni percentualmente abnormi rispetto ai posti disponibili. Ciò in considerazione, fra l'altro, delle limitate attrezzature a disposizione di alcune facoltà di carattere scientifico che, nel caso di indiscriminati provvedimenti di sanatoria, sarebbero costrette a non accettare nuove immatricolazioni nei prossimi anni.

Nel ribadire che il Governo giudica del tutto improvvida una eventuale sanatoria, che comunque non avrebbe il potere di imporre alle università, invita infine la Commissione a riflettere sulla iniquità che inevitabilmente caratterizzerebbe un provvedimento siffatto: esso trascurerebbe infatti, del tutto ingiustamente, gli studenti che, accettando l'esclusione subita a seguito delle prove di ammissione, non abbiano presentato ricorso.

Agli intervenuti replica quindi il relatore MONTICONE, il quale conviene con l'intento del Governo di affrontare la disciplina futura attraverso un apposito disegno di legge. Non condivide invece il giudizio espresso dal Sottosegretario con riguardo al pregresso ed illustra conseguentemente la seguente bozza di risoluzione:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato "Disciplina dell'accesso ai corsi universitari",

considerata la critica situazione nella quale si sono venuti a trovare molti studenti, nonché le rispettive famiglie, per la non chiara interpretazione della normativa sugli accessi all'università,

visto che numerosi studenti hanno già frequentato le lezioni nel corso del corrente anno accademico e in taluni casi già sostenuto esami, sia pure sotto condizione,

ritenuto necessario tutelare in via generale e paritaria il diritto allo studio specie in previsione della sollecita approvazione del disegno di legge organico sugli accessi ora presentato dal Governo al Senato (atto n. 4022),

chiede al Governo di trovare la via per regolarizzare senza indugio la posizione di tutti gli studenti che hanno presentato ricorsi in relazione all'anno accademico 1998/1999 per assicurarne la definitiva iscrizione alla facoltà prescelta».

Il senatore RONCONI chiede al relatore di estendere la regolarizzazione anche a coloro che non abbiano fatto ricorso, ma possano comunque attestare la loro frequenza ai corsi universitari.

Il relatore MONTICONE non ritiene tuttavia di modificare il proprio schema di risoluzione.

Per dichiarazione di voto sulla proposta del relatore, interviene il senatore CAMERINI il quale preannuncia voto di astensione, ritenendo che un indiscriminato ampliamento delle iscrizioni sia incompatibile con le limitate risorse pedagogiche delle università. Né va dimenticato, rimarca, che una insufficiente preparazione degli studenti universitari è di danno all'intera collettività nazionale e contrasta con l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il senatore ASCIUTTI preannuncia voto favorevole, pur nutrendo molte perplessità nei confronti di una sanatoria che ha come unico presupposto la presentazione di un ricorso giurisdizionale.

A tali considerazioni si associa il senatore BRIGNONE, che preannuncia comunque a sua volta voto favorevole.

Anche il senatore RONCONI preannuncia voto favorevole, a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ritirando lo schema di risoluzione precedentemente presentato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BERGONZI, lo schema di risoluzione del relatore è quindi posto ai voti ed accolto.

La seduta termina alle ore 11.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono stati presentati due emendamenti, uno a sua firma ed un altro a firma dei senatori Manfredi, Rizzi e Lasagna.

Il ministro RONCHI si riserva di prendere la parola al momento in cui dovrà esprimere il parere sui due emendamenti presentati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.1, volto a prorogare al 31 dicembre 1999 il regime di esenzione dei cosiddetti mercuriali dalla disciplina dei rifiuti. Tale proposta emendativa trae spunto dal fatto che non è ancora maturata una consolidata interpretazione della definizione di «rifiuto» e del termine «disfarsi» che consenta di sottrarre alla rigida disciplina dei rifiuti materiali che in realtà non lo sono e che vengono commercializzati e utilizzati, provvisti come sono di un intrinseco valore economico. D'altra parte, il ruolo del Parlamento

è anche quello di tutelare i cittadini, ed anche in un settore disciplinato dalla normativa legislativa delegata è doveroso stabilire criteri-guida chiari per tutti. Di qui l'esigenza di disporre la proroga in questione, in attesa di una chiara definizione del concetto di rifiuti e del termine «disfarsi». In tal senso si sono inoltre pronunciate associazioni di imprenditori che, appunto, auspicano che venga fatta chiarezza sulla definizione dei termini in questione. Per altro verso, qualora l'approvazione di una proposta emendativa dovesse esporre il decreto-legge al rischio di decadere per mancata conversione nei termini costituzionali, va tenuto presente che la norma di cui all'articolo 1, comma 1 è già contenuta nel cosiddetto collegato fiscale, mentre la disposizione di cui al comma 2 potrebbe essere inserita in un altro provvedimento ancora pendente, come ad esempio il disegno di legge n. 3833, recante rifinanziamento degli interventi in campo ambientale.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.2 il quale, nella seconda parte, mira a prorogare il regime sui mercuriali al 30 giugno 2000, anziché al 31 dicembre 1999, come proposto con l'emendamento 1.1. La prima parte dell'emendamento 1.2, invece, è volto a fissare un più ampio termine per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo delle imprese che si occupano della gestione dei rifiuti, nonché a prevedere la possibilità di compensare le somme versate in eccedenza a tale titolo con quanto dovuto negli anni successivi.

Il presidente GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, pur preferendo i termini della proroga della disciplina sui mercuriali proposta con l'emendamento da lui presentato. Difatti, sembra sufficiente una proroga di sei mesi per poter mettere a punto ed approvare una normativa recante una chiara definizione di «rifiuto» e del termine «disfarsi».

Il ministro RONCHI esprime parere decisamente contrario alle due proposte emendative e ricorda al riguardo che l'Italia è già soggetta a procedura di infrazione in sede comunitaria proprio per via del provvedimento sui mercuriali del 1994; tale procedura era stata sospesa con l'adozione del decreto legislativo n. 22 del 1997, ma è stata purtroppo riaperta con le proroghe del regime sui mercuriali disposte successivamente. A questo punto un'ennesima proroga comprometterebbe irrimediabilmente la credibilità dell'Italia in sede comunitaria. Oltretutto, nel merito, un'ulteriore proroga dell'esenzione dei mercuriali dal regime dei rifiuti appare alquanto discutibile in quanto, nella sostanza, si tratterebbe di sottrarre alcuni prodotti e scarti di lavorazione alle ordinarie procedure di controllo, trasporto, smaltimento e riutilizzazione dei rifiuti, consentendo così il perpetuarsi di abusi e di illeciti smaltimenti, con grave danno per l'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente invita a questo punto il presidente Giovannelli a valutare l'opportunità di dichiarare improponibili i due emendamenti presentati, per estraneità all'oggetto del decreto-legge n. 119, dal momento che non può assolutamente affermarsi che la questione della

proroga del regime dei mercuriali verte sulla stessa materia della proroga del termine di presentazione del MUD. Sotto questo profilo, anche la prima parte dell'emendamento 1.2 appare improponibile. È evidente quindi che, qualora le due proposte emendative venissero ammesse, si dovrebbe coerentemente ritenere proponibile ogni forma di emendamento volto ad aggiungere al testo del provvedimento di urgenza disposizioni vertenti sui più disparati argomenti.

Oltretutto, introducendo nel corpo del decreto-legge le modifiche proposte, se ne metterebbe fortemente a rischio la conversione nei termini costituzionali, di talchè i soggetti interessati alla presentazione del MUD potrebbero trovarsi in serie difficoltà, con il rischio di dover pagare sanzioni pecuniarie amministrative.

D'altra parte, se si ritenesse invece sufficiente la disposizione di proroga sulla presentazione del MUD già inserita nel cosiddetto collegato fiscale, convertire in legge il decreto-legge n. 119 non avrebbe più alcun senso e sarebbe allora preferibile farlo decadere piuttosto che farvi aggiungere le più disparate disposizioni, per di più estranee al suo oggetto.

Il Ministro dell'ambiente propone infine che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo venga rinviato ad altra seduta.

Ad avviso del presidente GIOVANELLI il fatto che la disposizione di proroga sulla presentazione del MUD sia stata inserita nel cosiddetto collegato fiscale scongiura il rischio di penalizzazioni o sanzioni a carico degli operatori che non hanno rispettato i termini precedentemente prescritti per la presentazione del modello in questione. Sotto questo profilo pertanto il decreto-legge n. 119 potrebbe essere lasciato decadere senza problemi; senonchè, il provvedimento d'urgenza reca, al comma 2 dell'articolo 1, una norma volta a modificare il regime ordinario di presentazione del MUD. Per il resto, peraltro, le osservazioni del ministro Ronchi non appaiono convincenti: i due emendamenti presentati, in primo luogo, sono proponibili e, del resto, proposte emendative di tal fatta sono state sempre ritenute ammissibili in passato. Certo, potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di ritirare l'emendamento 1.1, ma a condizione che venisse accolto dal Ministro un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare urgentemente il problema della proroga del regime dei mercuriali, contestualmente ad una nuova e compiuta definizione dei termini «rifiuti» e «disfarsi».

Il senatore MANFREDI manifesta perplessità sull'opportunità di trasformare l'emendamento da lui presentato in un ordine del giorno il quale non darebbe alcuna garanzia che la questione della definizione dei termini «rifiuti» e «disfarsi» venga risolta in modo soddisfacente.

I senatori MANTICA e RIZZI richiamano l'attenzione del Ministro sull'esigenza che le imprese e tutti gli operatori del settore vengano messi in condizione di lavorare in una situazione di certezza.

Il senatore CARCARINO ribadisce quanto affermato nella seduta antimeridiana di martedì scorso, allorché aveva suggerito la possibilità

di trasformare gli emendamenti in questione in un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad affrontare il problema della disciplina dei mercuriali, nonché della definizione dei termini «rifiuti» e «disfarsi» entro il 30 giugno prossimo, dando oltretutto seguito alla risoluzione approvata dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nel settembre scorso.

Ad avviso del senatore BORTOLOTTO un'ennesima proroga del termine di esclusione dei mercuriali dalla disciplina dei rifiuti non risolverebbe in alcun modo il problema, sia perché occorre comunque tener conto della normativa comunitaria in materia di definizione dei rifiuti, sia perché nel merito, continuare a sottrarre all'applicazione delle norme sui rifiuti i cosiddetti mercuriali perpetuerebbe abusi ed illeciti a danno dell'ecosistema. È infatti prioritaria l'esigenza di tutelare l'ambiente, piuttosto che rincorrere le più svariate richieste che provengono dal mondo industriale, soprattutto quanto queste sono in contrasto con i principi adottati in sede comunitaria. D'altra parte, il problema dell'interpretazione dei termini «rifiuti» e «disfarsi» potrebbe essere affrontato con una circolare ministeriale.

Condivisibile appare altresì quanto affermato dal ministro Ronchi sulla possibilità di far decadere il decreto-legge qualora si ritenesse sufficiente la norma già inserita nel collegato fiscale. In ogni caso, come proposto dal Ministro, è a questo punto opportuno disporre un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il ministro RONCHI osserva che, come affermato dal senatore Bortolotto, con una circolare ministeriale è assolutamente possibile fornire una semplice interpretazione dei termini in questione.

Il senatore SPECCHIA richiama a questo punto l'attenzione del presidente Giovanelli sul mancato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4026, d'iniziativa dei senatori Specchia, Maggi, Cusimano e Cozzolino, avente medesimo oggetto del disegno di legge in titolo. È evidente che si è trattato di un errore, in quanto il disegno di legge n. 4026 avrebbe dovuto essere discusso congiuntamente al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119. Chiede pertanto che esso venga congiunto nelle prossime sedute in modo che la Commissione possa discutere e valutare anche il disegno di legge dei senatori di Alleanza nazionale.

Il presidente GIOVANELLI prende atto di quanto testé osservato dal senatore Specchia, e lo assicura che si provvederà alla congiunzione dei due provvedimenti.

Ad avviso del senatore POLIDORO e del presidente GIOVANELLI, una semplice circolare ministeriale interpretativa potrebbe rivelarsi inidonea a risolvere le questioni aperte. Se infatti si pone un problema di certezza del diritto e se occorre porre gli operatori economici in condizione di lavorare in un quadro di chiarezza, è

sicuramente preferibile intervenire con un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Il senatore MANTICA osserva che la proposta di rinvio dell'esame avanzata dal ministro Ronchi potrebbe essere accolta, in modo che il titolare del Dicastero dell'ambiente possa, tra due settimane, tornare in Senato ed illustrare un eventuale disegno di legge di iniziativa governativa che recepisca i contenuti della circolare interpretativa cui ha fatto riferimento.

Il senatore MANFREDI concorda con quanto testè proposto dal senatore Mantica e fa presente che, qualora il Ministro si orientasse in senso indicato dal rappresentante del Gruppo AN, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ritirare l'emendamento 1.2.

Il presidente GIOVANELLI fa presente a questo punto che il Parlamento ha il dovere di tutelare i cittadini, fornendo in questo caso una chiara definizione di termini quali «rifiuti» e «disfarsi». Personalmente, ha già predisposto un apposito disegno di legge in materia, al quale potrebbero aggiungersi proposte legislative che i rappresentanti degli altri gruppi hanno la possibilità di presentare. Tali disegni di legge potrebbero eventualmente essere discussi in sede deliberante.

Il senatore SPECCHIA manifesta forti perplessità sulla possibilità di varare entro la fine del mese un provvedimento legislativo che risolva il problema della definizione dei termini «rifiuti» e «disfarsi». Pertanto, per il momento, appare necessario introdurre nel provvedimento in esame una norma recante una sia pur limitata proroga della disciplina sui mercuriali.

Il ministro RONCHI rileva come le problematiche oggi in discussione siano state adeguatamente approfondite presso la Camera dei deputati ove è stata approvata, nel settembre scorso, una risoluzione che però non impegnava affatto il Governo a disporre ulteriori proroghe del regime dei mercuriali, né a modificare con atti legislativi nazionali le definizioni di «rifiuto» e del termine «disfarsi»; quella risoluzione ha invece impegnato il Governo ad elaborare una proposta dell'Italia da sostenere in sede comunitaria. La questione dovrebbe essere pertanto approfondita e meditata dalla 13^a Commissione permanente del Senato: di qui la validità della proposta di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

D'altra parte, il problema della corretta definizione dei richiamati termini dovrebbe essere meditato anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico dal momento che, al di là dell'esigenza di rispettare i principi sanciti in sede comunitaria e di evitare quindi ulteriori procedure di infrazione, vi è pur sempre la necessità di assicurare corrette modalità di smaltimento, trasporto, recupero e riutilizzazione dei rifiuti e degli scarti industriali. Al riguardo, va ricordato che l'Italia è l'unico Paese europeo che consente un'attività di recupero degli scarti industria-

li non pericolosi con procedure semplificate, peraltro non autorizzate in sede comunitaria. Pertanto, sottraendo i cosiddetti mercuriali alla disciplina sui rifiuti, si eviterebbe l'applicazione delle procedure attualmente previste per il trasporto, lo smaltimento ed il recupero di quei materiali, con grave pregiudizio per l'attività di prevenzione e di controllo delle attività di smaltimento, trasporto e riutilizzazione illeciti degli scarti in questione.

Con la circolare che il Ministero dell'ambiente intenderebbe adottare sarebbe possibile chiarire che gli scarti non pericolosi che restano nel ciclo produttivo e non richiedono attività di recupero intermedio non rientrano nella nozione di «disfarsi», mentre quelli che per essere riutilizzati nel ciclo produttivo vengono ceduti a terzi vanno considerati a tutti gli effetti rifiuti. D'altra parte, una circolare ministeriale in materia appare strumento idoneo ad interpretare la normativa vigente, mentre un provvedimento legislativo *ad hoc*, approvato senza rispettare i termini di comunicazione all'Unione europea (60 giorni), assoggetterebbe l'Italia ad un'ennesima procedura di infrazione.

Comunque, prosegue il Ministro dell'ambiente, se oggi si decidesse per il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, si impegnerebbe a trasmettere alla Commissione il testo della citata circolare con l'intesa che, qualora i parlamentari ritenessero non sufficiente lo strumento della circolare, si potrebbe verificare l'opportunità di trasfondere le disposizioni in questione in un apposito disegno di legge il quale potrebbe essere esaminato, senza grossi inconvenienti, anche dopo la scadenza del 30 giugno.

Il senatore SPECCHIA ribadisce l'esigenza di disporre subito una proroga dell'esenzione dei mercuriali dal regime dei rifiuti, approfittando dell'esame del provvedimento in titolo, al quale dovrebbe essere connesso il disegno di legge n. 4026. Certo, una disposizione di proroga del regime dei mercuriali avrebbe potuto essere inserita anche nel corpo di altri provvedimenti, ed in particolare, del disegno di legge n. 3833, sul quale però la maggioranza si è arenata non riuscendo a trovare un accordo soddisfacente sulla norma concernente il rifinanziamento del piano di recupero dell'area di Bagnoli. Vista la situazione che si è determinata, pertanto, un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo non è assolutamente condivisibile.

Il presidente GIOVANELLI – tenuto conto del fatto che i due emendamenti presentati non sono stati ritirati e che il ministro Ronchi si è impegnato a trasmettere alla Commissione il testo della circolare cui si è fatto riferimento affinché possano prenderne visione tutti i senatori interessati – pur prendendo atto di quanto testé affermato dal senatore Specchia, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla prima seduta che verrà convocata dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni del 13 giugno, assicurando ai presentatori del disegno di legge n. 4026 che tale provvedimento verrà congiunto a quello di conversione in legge del decreto-legge n. 119. In ogni caso, alla prima occasione utile verrà svolto un Ufficio di Presidenza allargato ai

rappresentanti dei Gruppi per discutere di tutte le questioni attinenti la programmazione dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Essendo stati esauriti o rinviati gli argomenti previsti nell'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta già prevista per le ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4046**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere il seguente comma:

«18. Per l'anno in corso, il termine per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali d'iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo di cui all'articolo 3 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

2-ter. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato da ultimo dall'articolo 49 comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2000"».

1.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dall'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999"».

1.1

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 12,10.**PARERE SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni)

(R139 b00, B14^a, 0024^o)

La Commissione prosegue l'esame in titolo, iniziato nella seduta di martedì 1° giugno e proseguito nella seduta di ieri.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, ritiene di dover apportare alcune modifiche alla bozza di parere che ha predisposto nella seduta di ieri, e che era stata pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. In particolare, intende semplificare il punto 4) della motivazione, considerando che i casi specifici ivi elencati hanno natura esclusivamente esemplificativa di una situazione generale che dovrà essere affrontata in una diversa sede: la Commissione avrà modo di tornare su tale argomento. Una più compiuta informazione sulla situazione reale sottesa alla normativa che il Governo intende modificare, inoltre, lo induce a sopprimere le osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*: non sembra opportuna, a quest'ultimo proposito, una proroga dei termini per la regolarizzazione di alcuni adempimenti cui sono tenute le banche, poichè la maggior parte di queste ha già adempiuto.

Ritiene invece di mantenere l'osservazione conclusiva del parere, benchè essa non sia strettamente riferibile al testo del decreto in esame: è tuttavia opportuno mettere la maggior parte delle ONLUS interessate nelle condizioni di poter fruire delle agevolazioni di cui alla normativa vigente.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem.-Ulivo) ritira i propri emendamenti nn. 3, 4, 5, 6 e 7.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI (AN) ha proposto di sopprimere l'intero punto 4) dello schema di parere, come del resto propone il suo emendamento n. 9, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, riformula ulteriormente in tal senso la propria proposta. L'emendamento n. 9 risulta pertanto assorbito nella riformulazione.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI), nel condividere buona parte delle osservazioni contenute nella proposta di parere, illustra i propri emendamenti n. 8, 10 e 11, facendo presente, in particolare per quanto riguarda il problema della *stock option*, l'opportunità che le agevolazioni previste non siano condizionate alla previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto: è più semplice prevedere la revoca successiva dei benefici, ove eventualmente non ne sussistano le condizioni, dal momento che nell'altra ipotesi l'Amministrazione non potrebbe comunque esimersi da successive attività di controllo. Ritiene poi che questo sistema di retribuzione ed incentivazione da parte delle aziende non debba obbligatoriamente essere esteso alla generalità dei loro dipendenti, dovendosi lasciar libere le aziende di determinare incentivi anche settoriali. Anche il vincolo di proporzionalità con l'ammontare delle retribuzioni sembra un condizionamento eccessivamente rigido. Manifesta poi dubbi circa il possibile eccesso di delega del provvedimento in esame, e fa presente di attribuire all'insieme del provvedimento una valutazione comunque negativa.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI (AN), cofirmatario degli emendamenti n. 8, 10 e 11, si è associato alle considerazioni del senatore D'ALÌ, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento n. 8, che la Commissione approva a maggioranza.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. Comunista) ha illustrato il proprio emendamento n. 2, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, si richiama alle considerazioni prima espresse sull'opportunità che i temi cui esso è riferito siano trattati in altra e più idonea occasione. Non sono difatti pochi i casi specifici che necessitano di un approfondimento, e se in questa sede si facesse menzione di alcuni, per esempio per proporre l'esclusione dall'imposta, si determinerebbe il rischio di agevolare interpretazioni specifiche in riferimento a casi particolari, mentre la materia deve essere ordinata ed interpretata con metodo sistematico. Inoltre, è opportuno dare agio alla Commissione di concludere l'approfondimento in corso sull'attuazione dell'IRAP, per poi avanzare al Governo suggerimenti organici. Nel riconoscere il fondamento della proposta emendativa, quindi, invita tuttavia il proponente a ritirarla.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. Comunista) ha ritirato il proprio emendamento n. 2, il senatore Giancarlo PA-

SQUINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento n. 1 Benvenuto, purchè esso sia riformulato con la soppressione del riferimento all'eccesso di delega, e nonostante alcune riserve sulle sue presumibili motivazioni. Ritiene difatti che, quali motivazioni sull'argomento in esso trattato, debbano essere considerate prevalentemente quelle di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* della sua proposta di parere. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento n. 10 D'Alì, nel testo attualmente proposto: il sistema della *stock option* è difatti prevalentemente adottato per accreditare retribuzioni di elevato importo, in genere monetizzate immediatamente. Sull'argomento, ritiene più opportuno condizionare il parere favorevole alla soppressione della relativa norma, che, stralciata dal provvedimento in esame, potrà più utilmente essere riproposta in altra sede.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ (FI) ha condizionato l'eventuale ritiro del proprio emendamento alla formalizzazione del disfavore per la soluzione proposta dal Governo, ed ha manifestato consenso con l'ipotesi di rinviare la questione della *stock option* ad altro provvedimento, il deputato Salvatore BIASCO, presidente, ricorda che la Commissione ha già avuto due volte l'occasione di richiamare il Governo su questo tema.

Il deputato Giorgio BENVENUTO (Dem. Sin.-Ulivo) chiarisce che la sua proposta emendativa intende evitare di riferire solo ad una parte dei dipendenti di una azienda il sistema della *stock option*. È inoltre necessario che la *stock option* non sia immediatamente monetizzabile, e che ad essa sia comunque posto un tetto.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI (AN) ha ricordato che l'emendamento n. 10 non preclude la definizione di un tetto massimo, il senatore Massimo BONAVITA (Dem. Sin.-Ulivo) ritiene che la questione necessiti comunque di principi generali di riferimento.

Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, ha ritenuto di poter accogliere la soppressione, dal testo della proposta come dall'emendamento n. 1, di un rigido riferimento proporzionalistico all'importo delle retribuzioni, il senatore Antonio D'ALÌ ritira il proprio emendamento n. 10.

La Commissione approva l'emendamento n. 1 Benvenuto, come riformulato nel corso della discussione. Accoglie inoltre la proposta del relatore di formalizzare come condizione la soppressione della norma relativa alla *stock option*.

Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, ha espresso parere contrario sull'emendamento n. 11, la Commissione lo respinge, ed accoglie la proposta del relatore di inserire, al punto 3 delle motivazioni del parere, un riferimento alla necessità che il Governo

motivi meglio la norma relativa alla tassazione delle indennità di trasferta, qualora non ritenga, come sarebbe preferibile, di sopprimerla.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) intervenendo per dichiarazioni di voto finale, preannuncia il proprio voto contrario ad un provvedimento che, in particolare, comporterà grosse difficoltà al settore dei trasporti, e che perpetua un atteggiamento del Governo già censurato in sede di discussione della legge finanziaria.

Il deputato Pietro ARMANI (AN), parimente intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia il voto contrario, richiamandosi alle considerazioni espresse ieri, ed in particolare alle conseguenze che la tassazione per le indennità di trasferta potrà avere sugli enti locali, chiamati a ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto in concomitanza con la riduzione dei trasferimenti loro effettuati da parte delle Amministrazioni centrali.

Il deputato Bruno SOLAROLI (Dem. Sin.-Ulivo) considera estremamente singolare la decisione di tassare, in sostanza, i contributi destinati a ripianare i disavanzi delle aziende di trasporto, e sollecita sul punto una più adeguata motivazione da parte del Governo.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI (AN), ha ribadito le cifre relative a tale sottrazione di risorse in danno degli enti locali, ovvero, in ipotesi, degli utenti, il deputato Salvatore BIASCO, presidente, ricorda che la richiesta di maggiori chiarimenti su tale punto è già stata inserita nel parere. Comunque, sembra che molte aziende di trasporto abbiano bilanci tali da non essere soggette a pagamenti: la norma in esame potrebbe correggere tale anomalia e contribuire a ripianare la riduzione di entrate.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, ricorda inoltre in proposito che una quota del gettito IRAP è destinata alla copertura dei contributi sanitari che in precedenza, dovevano comunque essere pagati dalle aziende: se le motivazioni della scelta del Governo permangono poco chiare, è tuttavia difficile legittimare il Governo ad una eventuale disposizione che nella sostanza può comportare l'elusione dei contributi sanitari.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha preannunciato la propria astensione, il senatore Giovanni POLIDORO (Pop. Dem.-Ulivo) nel preannunciare il proprio voto favorevole, ricorda che neppure le modifiche di cui al presente schema di decreto varranno ad assicurare la parità del gettito dell'IRAP con quello delle altre imposte da essa sostituite.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI (AN) ha chiesto la verifica del numero legale nella votazione che sta per aver luogo, e che il senatore Antonio D'ALI' si è associato a tale richiesta, il deputato

Salvatore BIASCO, *presidente*, constata che tale richiesta non risulta appoggiata dal prescritto numero di parlamentari.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta di parere sullo schema di decreto in titolo, come modificata dalle riformulazioni apportate e dagli emendamenti accolti nel corso della discussione, ed autorizza il presidente al coordinamento formale del testo.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 13,20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461, sottoposto alla Commissione dal Governo ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge istitutiva. Esso prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.

La Commissione ritiene indispensabile apportare quegli interventi correttivi ed integrativi che, alla luce dell'esperienza compiuta nell'applicazione dei decreti legislativi fiscali, si rendono necessari per adeguare e perfezionare le norme. La complessità e la delicatezza della materia avrebbero comunque richiesto una più meditata ed approfondita espressione di parere, sottoponendo per tempo lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione. La sensibilità ed il senso di responsabilità dei componenti la Commissione di fronte alle prossime scadenze fiscali, e la necessità che il Governo, pur in ritardo, predisponga la modulistica e le istruzioni relative alla dichiarazione IRAP, non possono essere scambiati per la rinuncia ad esercitare un ruolo critico e costruttivo.

Il condizionamento delle scadenze è tanto più grave, quanto più si considera che quella del 21 giugno è immodificabile, a meno di creare buchi nella trimestrale di cassa, che si ripercuoterebbero poi negativamente sull'immagine del Paese.

L'attività di consultazione ed audizione in corso di associazioni, enti, organizzazioni economiche e sindacali che la Commissione sta effettuando pone in evidenza la necessità di interventi correttivi della disciplina IRAP di carattere organico che perseguano obiettivi di semplificazione ed uniformazione delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP, oltre ad eliminare fenomeni paradossali e non in sintonia con la politica economica del Governo che si riscontrano nell'effetto redistributivo del carico fiscale prodotto dall'introduzione dell'IRAP.

Peraltro, su quest'ultimo aspetto la Commissione ha più volte richiamato l'attenzione del Governo fin dall'espressione del parere sul decreto legislativo che introduceva la nuova imposta.

L'attività conoscitiva avviata dalla Commissione e il documento finale che ne risulterà potranno concorrere, come d'altra parte il

Governo si è impegnato a fare, all'elaborazione di un decreto legislativo che riveda ed adegui in modo organico la materia.

La Commissione, pur nella valutazione positiva delle correzioni ed integrazioni apportate, rileva che esistono una serie di aspetti problematici, sui quali richiama l'attenzione del Governo, posti dall'impatto della nuova disciplina con la realtà economica e con le modalità applicative ai fini di realizzare obiettivi di trasparenza, certezza interpretativa e semplificazione. Essi sono:

1) l'avvicinarsi dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta 1998, e la necessità di una rapida approvazione del decreto legislativo, che dia risposta ai dubbi ed alle incertezze interpretative, non consentono alla Commissione la proposizione delle soluzioni da dare in termini organici e strutturali alle uniformazioni delle basi imponibili, dal momento che la discrasia attualmente esistente, tra valori fiscali rilevanti agli effetti del reddito d'impresa e valori fiscali rilevanti agli effetti dell'imponibile IRAP, creano il cosiddetto «terzo binario» e cioè la tenuta di una contabilità e di un bilancio, oltretutto agli effetti civilistici e fiscali, anche agli effetti IRAP;

2) il Governo pone rimedio solamente ad alcune problematiche di carattere interpretativo che dovrebbero andare nella direzione di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEF/IRPEG. Non si può non evidenziare però che il metodo adottato corre il rischio di originare una normativa «casistica». A parere della Commissione, la soluzione «strutturale» (cioè i principi generali contenuti nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo con le modifiche apportate all'articolo 1, comma 1, - inserimento lettera *0a*) - non pare corrispondere compiutamente ai requisiti di «portata generale», tali da ristabilire una situazione di continuità ed omogeneità nella determinazione all'imponibile IRAP, in relazione a variazioni di componenti positivi e negativi che hanno rilevato ai fini della determinazione del valore della produzione in periodi d'imposta precedenti o di elementi patrimoniali, da cui potranno derivare componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta successivi. La Commissione rileva il permanere di evidenti limiti, anche dopo l'adozione della norma di «portata generale», alla «uniformazione» delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP, che, trattandosi di due discipline i cui presupposti sono completamente diversi, non sarà agevole uniformare;

3) se i dubbi della Commissione non avessero rilievo non avrebbe senso il proporre una norma di portata generale come quella commentata al punto 2, ma, contestualmente, anche soluzioni «puntuali» come quelle che si riferiscono a:

perdite su crediti;

contributi, anche in conto gestione, erogati in base a norme di legge.

Per quanto riguarda le perdite su crediti, la normativa introdotta con il decreto correttivo complica ulteriormente le modalità applicative del tributo, obbligando il contribuente non solo ad apportare le variazio-

ni in aumento oppure in diminuzione rilevanti ai fini IRAP alle voci di conto economico che costituiscono la base imponibile di detto tributo, ma anche a compiere un'indagine sulle voci di conto economico che accolgono aumenti di reddito aventi natura straordinaria.

Per quanto attiene ai contributi, ci si trova in presenza di una norma innovativa e non interpretativa. Una norma che, in quanto tesa a comprendere i contributi a copertura di perdite nell'imponibile IRAP, va nella direzione esattamente opposta a quella della uniformazione delle basi imponibili IRPEG/IRPEF e IRAP.

Non si capisce d'altra parte l'utilità di una norma che, stando a quanto affermato nella relazione tecnica, comporterà una partita di giro, innalzando contestualmente dello stesso importo la pressione fiscale e la spesa. Per questi motivi, la Commissione ritiene preferibile eliminare detta norma dal testo del decreto. Nel caso in cui il Governo decida di mantenerla, vanno meglio precisate le motivazioni che stanno alla base di siffatto provvedimento;

4) *cessioni di azioni ai lavoratori dipendenti (stock-option)*. La Commissione richiama l'attenzione del Governo sui pareri precedentemente espressi sul trattamento fiscale delle assegnazioni agevolate di azioni ai dipendenti.

Questo processo non corrisponde solo al dettato costituzionale, che all'articolo 47 prevede di favorire l'accesso del risparmio popolare all'investimento nei grandi complessi produttivi del Paese. Esso è parte integrante di una moderna democrazia economica e costituisce un «bene meritorio» da agevolare fiscalmente.

In tal senso si è mosso il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante il trattamento fiscale e la base imponibile del lavoro dipendente che ha esentato da assoggettamento all'IRPEF le assegnazioni agevolate di azioni ai dipendenti. La mancanza di precise condizioni, finalità e limiti di spettanza della norma agevolativa, ha però generato diffusi fenomeni elusivi in base ai quali, soprattutto per le società quotate nei mercati regolamentati, la facile ed immediata monetizzazione delle azioni assegnate, ha di fatto trasformato questo istituto in un «fringe benefit» esente fiscalmente, senza creare peraltro i presupposti in virtù dei quali era stato introdotto e cioè la partecipazione azionaria diffusa tra i lavoratori dipendenti ed il godimento dei risultati d'esercizio.

In questa circostanza va rilevato che l'assegnazione di azioni ai dipendenti, in mancanza di regole definite, ma intesa come mero strumento finanziario per premiare il merito o la fidelizzazione solo verso alcune categorie del lavoro dipendente o, al limite, a singoli lavoratori dipendenti, è bene che perda il carattere di «bene meritorio» e quindi l'agevolazione fiscale. È evidente che la motivazione dei managers, la loro fidelizzazione, produttività e merito costituiscono beni privati dell'impresa. In tal caso l'assegnazione agevolata di azioni deve intendersi a tutti gli effetti come «fringe benefit» ed essere assoggettata ad IRPEF.

Occorre definire quindi le condizioni che giustificano una assegnazione di azioni tali da motivare una agevolazione fiscale.

La Commissione ritiene che esse consistano:

A) nella applicabilità del beneficio solo alle fattispecie che favoriscono un azionariato diffuso e che quindi interessano la generalità dei dipendenti;

B) nella possibilità di realizzare la fattispecie, non soltanto, come attualmente previsto, attraverso l'emissione di nuovi titoli, ma anche tramite l'assegnazione di titoli già circolanti così da pervenire ad un allineamento della fattispecie stessa al modello originario delle stock options (offerte ai dipendenti contro corrispettivo);

C) nelle previsioni di regole che incentivino il mantenimento del possesso della partecipazione prevedendosi il recupero del beneficio in dipendenza di atti di realizzo che intervengano entro un predeterminato periodo minimo.

Sarebbe auspicabile inoltre estendere l'applicazione della disciplina relativa alle stock options ad altri soggetti compartecipi della vita aziendale e interessati al buon andamento dei risultati gestionali, quali ad esempio gli amministratori e altri collaboratori significativi.

Allo stato dei fatti tale possibilità non appare realizzabile in carenza di delega poichè le norme relative alle stock options erano contenute nella finanziaria 1997 nell'ambito della revisione della base imponibile del lavoro dipendente (decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);

D) nella introduzione di vincoli riferiti alle retribuzioni nella assegnazione delle azioni ai dipendenti e determinazione di un tetto massimo.

Contestualmente, si deve rilevare che la disposizione introdotta alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, a prescindere da un più organico intervento in materia, si tradurrebbe in una inaccettabile penalizzazione per i contribuenti, tanto più grave in relazione alla previsione della sua efficacia retroattiva. A tale ultimo riguardo, si segnala che in linea generale non sembra corretta l'introduzione, nell'ambito di provvedimenti correttivi dei decreti legislativi già adottati, l'introduzione di norme di carattere retroattivo, a meno che non si tratti di disposizioni di contenuto inequivocabilmente interpretativo. Questo non sembra tuttavia il caso della disposizione richiamata, tanto più che, al di là delle affermazioni contenute al riguardo nella relazione illustrativa, la formulazione della stessa disposizione non ne esplicita la natura interpretativa. Conseguentemente, trattandosi di una norma che modifica sostanzialmente il regime preesistente, e considerato il fatto che la modifica si muove in senso peggiorativo per i contribuenti, anche in relazione alle difficoltà che la sua eventuale applicazione comporterebbe sotto il profilo contabile, si ritiene opportuno prospettare lo stralcio.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe, conferite con la legge 662 del 1996, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo sottoposto al suo esame, purchè la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sia stralciata e rinviata ad un provvedimento successivo.

La Commissione esprime inoltre le seguenti osservazioni:

a) L'articolo 1, al comma 2, contiene una disposizione di modifica dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 446/97 in materia di riduzione dei trasferimenti erariali alle Province. L'articolo 61 fissava al 31 marzo 1999 il termine per la determinazione delle riduzioni definitive delle dotazioni dei fondi spettanti alle Province (e ai Comuni). L'articolo 1, comma 2 modifica questo termine, prevedendo che i dati definitivi relativi alla riscossione dell'imposta sulle assicurazioni (RC auto) ed all'imposta sulle trascrizioni (IPT), sulla cui base deve essere determinato l'esatto importo della riduzione dei suddetti trasferimenti erariali, possono essere comunicati dal Ministero delle Finanze entro il 31 marzo 2000. A tal fine, dal momento che un differimento si rende indispensabile, valuti il Governo l'opportunità e la possibilità che questo non oltrepassi il 30 settembre 1999, per garantire alle Province la certezza dei trasferimenti nel corso del 1999, in modo tale da pervenire ad un corretto assestamento di bilancio nei termini di legge.

b) L'articolo 2, comma 1, lett. a) dello schema di provvedimento si occupa, tra l'altro, delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati.

In pratica, la norma è diretta ad affermare la non imponibilità, per carenza del requisito di territorialità, delle plusvalenze su obbligazioni «quotate» realizzate da operatori non residenti.

Proprio in considerazione dell'opportunità di provvedere ad un ancora maggiore alleggerimento degli oneri di carattere amministrativo che possono intralciare l'operatività nei rapporti con gli intermediari non residenti, si suggerisce un ampliamento della portata oggettiva della disposizione, fino a ricomprendere l'intera area dei titoli emessi dai c.d. «grandi emittenti» rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo introdotto con il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (titoli emessi dallo Stato, dalle banche e dalle società per azioni negoziate in mercati regolamentati).

c) Sempre nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, le lettere b) e c) regolamentano la rilevanza della variazioni di cambio nella determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con particolare riguardo ai contratti di pronti contro termine e riporti espressi in valuta estera ed alle attività finanziarie espresse in valuta estera non soggette a negoziazione da parte dell'investitore.

Le disposizioni hanno certamente il pregio di fare chiarezza su uno dei punti più controversi della riforma, consentendo l'eliminazione di un fattore distorsivo della fiscalità che poteva dar luogo ad arbitraggi.

L'apprezzabilità della norma non esime però la Commissione dal rimarcare i riflessi negativi che essa potrà determinare inevitabilmente in sede applicativa per le banche e gli altri intermediari, sia perchè impone di rivedere procedure impiantate per l'attuazione del decreto legislativo n. 461/97, sia soprattutto in ragione della sua decorrenza retroat-

tiva, essendo previsto che la stessa si applichi a far tempo dal 1° gennaio 1999 (articolo 2, comma 2), sia pure con la previsione di particolari modalità per la sistemazione dei redditi di capitale, delle plusvalenze e delle minusvalenze relativi al periodo intercorrente dall'inizio dell'anno alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Più precisamente, a meno che il contribuente interessato intenda provvedere in via autonoma alla sistemazione della propria situazione fiscale in dichiarazione dei redditi, è previsto che le imposte sostitutive e le ritenute dovute per effetto delle descritte modifiche potranno essere applicate dagli intermediari sulla base di una apposita opzione da esercitare entro il 31 ottobre 1999, alla quale farà seguito il versamento delle imposte dovute entro il giorno 16 dicembre.

Le ripercussioni fortemente negative che potrebbero derivare da tale decorrenza retroattiva impongono di richiederne la rimozione, stabilendo invece che le nuove disposizioni in tema di «effetto valuta» ai fini della ritenuta sui proventi dei contratti di pronti contro termine e dell'imposta sostitutiva sui capital gains trovino ingresso non prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, con riferimento ai contratti stipulati ed alle attività finanziarie sottoscritte a far tempo da tale data.

Se ciò non fosse, le banche e gli altri intermediari si troverebbero costretti a «riaprire» operazioni già chiuse, con tutte le difficoltà connesse alla necessità di ricostruire i dati relativi all'evoluzione subita nel tempo dai possessi di attività finanziarie da parte dei risparmiatori. Non è poi da sottovalutare la circostanza che, tanto le decisioni di investimento quanto quelle di disinvestimento, vengono assunte anche in considerazione dei connessi riflessi fiscali, sicchè l'adozione di una norma di retroattività come quella ipotizzata dallo schema di decreto legislativo finirebbe con il compromettere ex post la redditività complessiva di operazioni considerate già definite in tutti i loro aspetti, con forte pregiudizio della fiducia da parte dei risparmiatori in principi basilari quelli quello della certezza del diritto in vigore nel momento in cui si effettuano operazioni fiscalmente rilevanti.

Oltretutto, la disciplina transitoria recata dallo schema di provvedimento appare oltremodo poco chiara, sia perchè sembra regolamentare esclusivamente la posizione di quei contribuenti che, per effetto della retroattività della norma, si trovino «a debito» nei confronti del fisco, e pertanto devono pagare somme a titolo o di ritenuta sulle operazioni di pronti contro termine ovvero di imposta sostitutiva per le plusvalenze dovute alla competente «valuta», mentre nulla viene detto con riferimento a quei contribuenti che si trovino invece nella posizione di poter vantare una minusvalenza realizzata dal 1° gennaio 1999 alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

d) Alla luce delle considerazioni svolte in premessa, sia soppressa la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2.

e) Si ricorda che non è stato ancora attuato il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 461 del 1997 con quelle contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997

riguardanti la riforma delle sanzioni tributarie non penali. Appare, inoltre, necessario attuare un coordinamento anche con riferimento alle nuove disposizioni relative alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, tra i quali rientrano senza dubbio i versamenti delle imposte sostitutive. Si raccomanda, pertanto, di attuare il coordinamento delle suddette disposizioni con apposito provvedimento stralciando la normativa relativa alle sanzioni dallo schema di decreto legislativo in esame.

f) Per quanto riguarda, invece la definizione degli appositi correttivi previsti dall'articolo 82, comma 9, del TUIR, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al fine di rendere equivalenti, sotto il profilo finanziario, il regime di tassazione basato sul criterio del realizzo e quello basato sul criterio della maturazione, si rileva la necessità di rivedere i meccanismi di determinazione di tali correttivi. È opportuno, infatti, prevedere che i correttivi possano tenere conto anche del cambiamento dell'aliquota della ritenuta, che potrebbe intervenire in futuro. Inoltre, per la definizione degli stessi, si ritiene opportuno il supporto a livello consultivo degli operatori specializzati del settore.

ONLUS - Trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali

Pur trattandosi di materia che esula dai decreti legislativi esaminati, la Commissione richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di una proroga dei termini, previsti dai decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460 e 19 novembre 1998, n. 422, in relazione alle agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali.

La particolare complessità della documentazione prevista ha fatto sì che molte ONLUS od Enti di tipo associativo non hanno potuto usufruire di quella norma.

È opportuno pertanto prevedere una ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460/1997, modificato dall'articolo 5, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 422/1998, al 30 settembre 1999.

ALLEGATO 2

Schema di parere sul decreto legislativo integrativo e correttivo dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Al parere del relatore, nelle osservazioni in premessa, sostituire la lettera d) del punto 5 con la seguente:

d) le considerazioni svolte in precedenza, e gli ulteriori approfondimenti che si potranno effettuare al riguardo, anche con riferimento all'eventuale introduzione di limiti, espressi sia in termini relativi, proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni, che in termini assoluti, all'assegnazione di azioni ai dipendenti fiscalmente agevolata, non possono comunque trovare sede già nell'ambito dello schema di decreto in esame. Contestualmente, si deve rilevare che la disposizione introdotta alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 2 non sembra riconducibile alle esigenze prospettate, nè a specifiche disposizioni della legge delega. Essa, introdotta a prescindere da un più organico intervento in materia, si tradurrebbe, infatti, in una inaccettabile penalizzazione per i contribuenti, tanto più grave in relazione alla previsione della sua efficacia retroattiva. A tale ultimo riguardo, si segnala che, in linea generale, non sembra corretta l'introduzione, nell'ambito di provvedimenti correttivi dei decreti legislativi già adottati, l'introduzione di norme di carattere retroattivo, a meno che non si tratti di disposizioni di contenuto inequivocabilmente interpretativo. Questo non sembra, tuttavia, il caso della disposizione richiamata, tanto più che, al di là delle affermazioni contenute al riguardo nella relazione illustrativa, la formulazione della stessa disposizione non ne esplicita la natura interpretativa. Conseguentemente, trattandosi di una norma che modifica sostanzialmente il regime preesistente, e considerato il fatto che la modifica si muove in senso peggiorativo per i contribuenti, anche in relazione alle difficoltà la sua eventuale applicazione comporterebbe sotto il profilo contabile, si ritiene opportuno prospettare la soppressione.

Conseguentemente nel dispositivo del parere, sopprimere le parole: purchè la lettera d) dell'articolo 2 venga riformata tenendo conto delle osservazioni di cui al precedente punto 5), e dopo la lettera e) inserire la seguente: e-bis) alla luce delle considerazioni svolte in premessa, sia soppressa la lettera d) del comma 1, dell'articolo 2.

1.

BENVENUTO, REPETTO

Relativamente al trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate ai dipendenti, a pag. 4 del parere dopo il primo periodo inserire (n. 4, dopo il terzo punto): È necessario prevedere di uniformare la base imponibile IRAP a quella IRPEF.

2.

ALBERTINI

1) Ripartizione regionale.

Il criterio di ripartizione si presenta alquanto complesso dovendo sottostare a due variabili: l'insediamento ed il personale continuativo.

Al riguardo occorre chiarire cosa debba intendersi per «cantiere» per permettere alle imprese edili ed impiantistiche di operare correttamente la ripartizione.

Inoltre la C.M. 188/98 ha creato perplessità quando afferma che il personale in trasferta non è mai da intendersi «personale addetto con continuità». Ma allora, se così è, il personale assegnato ad un certo cantiere per più di tre mesi comporta o meno la ripartizione regionale?

Per le imprese residenti che svolgono attività all'estero non è chiaro il comportamento da seguire data la assimilazione proposta dalla C.M. 263/98 con i soggetti non residenti che svolgono attività in Italia.

Il criterio della ripartizione regionale della base imponibile ai fini Irap vale, come metodo di calcolo, anche per i soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio nazionale, e per quelli residenti che generano il valore della produzione in tutto o in parte all'estero. La disciplina per determinare correttamente la base imponibile è contenuta in due passaggi della normativa Irap; l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 12.

Irap per il non residente – Il soggetto non residente che svolge attività in Italia, è assoggettato ad Irap a condizione che svolga un'attività tramite stabile organizzazione, ufficio o base fissa, operanti per un periodo di almeno tre mesi. Si era posta la questione se le tre localizzazioni (stabile organizzazione, ufficio e base fissa) potessero essere affiancate indifferentemente ad imprenditori, enti non commerciali o esercenti arti o professioni, cioè se per un imprenditore estero, ad esempio, sia indifferente svolgere attività in Italia tramite stabile organizzazione, ufficio o base fissa, ai fini dell'assoggettamento o meno ad Irap.

La C.M. 263/98, risolvendo qualsiasi dubbio, ha affermato una necessaria correlazione tra imprenditore/stabile organizzazione, attività non commerciale/ufficio, professionista/base fissa. Ciò significa che se un imprenditore estero svolge attività in Italia tramite un ufficio ove si eseguono, ad esempio, solo acquisti, non manifestandosi una stabile organizzazione non si ha alcun assoggettamento ad Irap, anche se l'attività perdura per più di tre mesi.

Fin qui la procedura è chiara ma diviene non condivisibile quando le stesse conclusioni sono proposte per il residente che svolge attività all'estero.

Per esplicita disposizione dell'articolo 12, primo comma del decreto legislativo n. 446/97, un soggetto residente che svolge attività all'estero determina il valore della produzione di quella attività con gli stessi criteri della ripartizione regionale. In altri termini se detiene all'estero uno stabilimento, un ufficio, una base fissa o un cantiere che operano per almeno tre mesi tramite personale addetto con continuità, occorre determinare, in proporzione agli emolumenti spettanti al personale addetto, la quota di valore della produzione generato all'estero. Tale valore viene sottratto dall'imponibile totale. Il criterio della ripartizione regionale serve solo per determinare la quota estera di valore della produzione che è esclusa dall'imponibilità Irap.

La C.M. 263/98 (paragrafo 2.1) propone al riguardo la stessa interpretazione sopra ricordata per il caso del non residente che produce attività in Italia: occorre la correlazione, nel caso dell'imprenditore, con la stabile organizzazione, di modo che una società industriale italiana che detiene, poniamo, in Francia, un ufficio acquisti (non stabile organizzazione) non sarebbe legittimata a scomputare alcunchè dalla base imponibile Irap. Questa tesi appare non condivisibile alla luce del dato normativo. Mentre per il non residente (articolo 12, comma 2) si richiamano le localizzazioni della stabile organizzazione dell'ufficio o della base fissa, per il residente (articolo 12, comma 1) si fa esplicito riferimento al criterio della ripartizione regionale, in base al quale non occorre affatto distinguere il tipo di localizzazione, poichè una qualsiasi delle quattro previste, purchè perdurante per almeno tre mesi, comporta l'obbligo di ripartire l'imposta.

Il soggetto residente che applichi letteralmente la norma, e quindi escluda da tassazione la quota di valore della produzione generata all'estero in una qualsiasi localizzazione, rischierà un contenzioso amministrativo a fronte della diversa pronuncia ministeriale. Si veda il seguente esempio per un'impresa industriale: retribuzioni totali = 1000; retribuzioni dipendenti nella sede estera (ufficio e non stabile organizzazione) = 200; valore della produzione totale 300.000. Quindi $300.000 \times 200/1000 = 60.000$ cioè la quota di valore prodotto all'estero da escludere da Irap $> 240.000 \times 4,25\% = 10.200$ Irap dovuta. Se si seguisse la tesi ministeriale l'Irap sarebbe da calcolare sull'intero importo di $300.000 \times 4,25\% = 12.750$.

2) *Articolo 37. – soggetti con periodo diverso da quello solare.*

Se l'esercizio è iniziato dopo il 30/09/97 l'Irap viene applicata già in quel periodo potendo scomputare dall'acconto i dodicesimi di tassa IVA e ICIAP e i contributi sanitari relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ma non è stabilito lo scomputo anche dell'imposta dovuta. Questa modifica normativa deve essere aggiunta se non si vuole duplicare le imposte ed i contributi soppressi nel periodo ottobre/dicembre 1997 con l'Irap già vigente.

3) *Corretta interpretazione della disposizione dell'articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 446/97 in materia di agevolazione per cooperative sociali.*

In base alla norma dell'articolo 17, comma 6, le cooperative sociali di cui alla lettera A della legge 381 del 1991 possono dedurre dalla base imponibile la differenza tra le retribuzioni effettivamente corrisposte e quelle calcolate in base ai salari convenzionali.

Le cooperative della lettera a) sono quelle che svolgono attività socio sanitaria ed educativa tramite dipendenti o soci volontari o altri soci. Per i soci volontari, che non possono percepire alcun compenso, occorre versare il premio Inail su un salario convenzionale. Per gli altri soci è possibile erogare delle retribuzioni di fatto di una certa entità e versare i contributi su un altro ammontare convenzionale.

Data questa situazione si tratta di interpretare e di applicare l'agevolazione potendosi presentare due soluzioni:

Interpretazione letterale – Si assume il dato delle retribuzioni effettivamente corrisposte sia ai soci non volontari, sia ai dipendenti e da tale totale si deduce il valore del salario convenzionale (Inail o Inps). Il risultato costituisce la somma che si deduce dalla base imponibile.

Tale interpretazione letterale, tuttavia, porta ad un risultato probabilmente contrario allo spirito della norma poichè emerge che più dipendenti si hanno, più alta è la deduzione beneficiabile, mentre essa dovrebbe riguardare solo i soci volontari e non.

Interpretazione sistematica – Si assume il dato relativo alle retribuzioni corrisposte ai solo soci e da tale valore si deduce il salario convenzionale. In tale modo l'agevolazione compete solo se vi sono compensi erogati ai soci non volontari.

Tuttavia operando in questo modo se si hanno solo dipendenti e soci volontari non competerebbe alcuna agevolazione, ma forse questo risultato è in linea con la *ratio* della norma.

Certamente l'interpretazione sistematica permette di evitare che sia deducibile l'Irap sul costo del lavoro ordinario.

5.

REPETTO

4) *Terzo binario.*

È già segnalato da più parti che la tesi del cosiddetto terzo binario comporta una notevole arbitrarietà e si presenta alquanto complessa. Per motivi di semplicità e forse opportuno stabilire che i criteri di deducibilità rilevanti ai fini delle imposte sul reddito siano assunti anche ai fini Irap, ferma restando la necessità di tenere conto solo dei componenti che transitano a conto economico.

6.

REPETTO

5) *Plusvalenze.*

L'attuale norma afferma la rilevanza di tutte le plusvalenze diverse da quelle che emergono in sede di trasferimento d'azienda. Tale norma

non tiene conto che in alcuni casi si manifestano plusvalenze straordinarie, diverse da quelle da trasferimento d'azienda, che non possono essere considerate nella gestione ordinaria. Per questo motivo si propone che le plus/minusvalenze derivanti da cessioni di immobili strumentali, che per loro natura originano sempre componenti straordinari, siano esclusi dalla base imponibile.

7. REPETTO

Nella premessa al punto 2 sostituire le parole: vanno giustamente con: dovrebbero andare.

8. D'ALÌ, ARMANI

Eliminare il punto 4 della premessa.

9. D'ALÌ, ARMANI

Nella premessa, al punto 5 eliminare le parole: da evidente fino: assoggettata ad IRPEF dopo le parole: le condizioni che giustificano una inserire le parole: ripresa a tassazione della e nello stesso periodo sostituire le parole: tali da motivare con le parole: in regime di.

Alla lettera a) del punto 5 sopprimere le parole da: e che sino alla fine, alla lettera c) del punto 5 dopo le parole: il recupero inserire le parole: a tassazione; eliminare il periodo da: sarebbe auspicabile ed il periodo che inizia: allo stato dei fatti; alla lettera d) del punto 5 sopprimere le parole: l'introduzione di vincoli proporzionali alle retribuzioni.; eliminare l'intero periodo da: circa il livello ed il periodo: in questo secondo caso.

10. D'ALÌ, ARMANI

Nel dispositivo, nel periodo che inizia con: la Commissione sostituire: è conforme con le parole: è solo parzialmente conforme; sostituire le parole: parere favorevole con: parere contrario e dopo le parole di cui al precedente punto 5 aggiungere: e il punto 3 della premessa che si intende riferito al punto 2 lettera b) comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo in esame.

11. D'ALÌ, ARMANI

